



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari  
Regione Emilia Romagna  
Centro Studi

Bologna, 16 Luglio 2015

A tutti gli Associati  
Loro \_\_\_\_\_ Sedi

**OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO – NUOVA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE - ALLARGATO CAMPO DI APPLICAZIONE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA.**

Si comunica che la Giunta Regionale ha deliberato in data 15.06.2015 il nuovo “atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile” .

La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 01.07.2015 ed è entrata in vigore secondo quanto previsto dal punto 8 il giorno 02.07.2015 .

Le modifiche apportate al campo di applicazione (punto 3.1) sono di rilevante impatto sull’attività dell’Amministratore di Condominio.

Si riportano i casi in cui occorre installare i dispositivi permanenti di ancoraggio in dotazione all’opera :

1. *Interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire;*
2. *Interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a Scia o **rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13);***
3. *Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM (facciate vetrate continue che richiedono manutenzione) relativi ad almeno una intera facciata, subordinati a Scia o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13)*

Il punto di interesse è il n.2 .

Da una prima rapida lettura sembrerebbe che l’obbligo di installazione dei dispositivi di ancoraggio scatti nel momento in cui si eseguono opere di attività edilizia libera che sono soggette a comunicazione ai sensi dell’art. 7 della LR 15/2013.

Premesso che non esistono opere di manutenzione ordinaria che necessitano di comunicazione, la lettura del disposto non deve essere questa.

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)  
40122 **BOLOGNA**  
Tel 051.228517 - Fax: 051.228487  
E-mail: segreteria@anacibologna.com  
Partita I.V.A.: 04255500375



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari  
Regione Emilia Romagna  
Centro Studi

Il testo normativo va letto così :

**rientranti**

**(rubrica dell'art.7 LR 15/13) attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione**

Infatti; "attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione" non è altro che la rubrica (titolo) dell'articolo 7 della LR 15/13.

Secondo il nuovo disposto si ha l'obbligo di installare i dispositivi permanenti di ancoraggio se si eseguono opere rientranti nell'art. 7 della LR 15/13.

All'interno di tale articolo alla lettera a) vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria.

Conseguentemente secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale dal giorno 02.07.2015 prima di eseguire interventi di riparazione sulle coperture bisognerebbe installare i dispositivi di ancoraggio permanente in dotazione all'opera .

Si ricorda che la normativa nazionale permette di eseguire la manutenzione mediante dispositivi non permanenti comunque in linea con le norme UNI EN 13374 o con DPI con dispositivi di ancoraggio a norma UNI 795 di classe A, B o di classe E come previsto dalle specifiche linee guida per lavori con funi Ispesl ministero del lavoro dopo il DL 235 del 08.07.2003 in attuazione della direttiva 2001/45/CE specie se in relazione alla breve durata e alla ridotta presenza di lavoratori tipica degli interventi su guasto.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Centro Studi Anaci Regionale  
Geom. Marco Marchesi

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)  
40122 **BOLOGNA**  
Tel 051.228517 - Fax: 051.228487  
E-mail: segreteria@anacibologna.com  
Partita I.V.A.: 04255500375